

Regolamento per il Funzionamento del Consiglio nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali

| Formulazione attuale | Proposta di modifica |
|---|---|
| Art. 17 Costituzione | Art. 17 Costituzione |
| <p>1) Il Consiglio nazionale può istituire con propria deliberazione Commissioni di studio con funzioni istruttorie, consultive, propositive su materie di competenza e di interesse dell'Ordine e degli iscritti.</p> <p>2) Le Commissioni di carattere istituzionale sono permanenti (Etica, deontologia e ricorsi amministrativi – Consultiva per l'autorizzazione della formazione continua); le commissioni temporanee sono correlate al mandato consiliare e alla sua durata e cessano automaticamente con l'esaurimento dei compiti per i quali sono istituite; i gruppi di lavoro hanno carattere di transitorietà e sono legati a necessità contingenti che cessano automaticamente con l'esaurimento dei compiti prefissi, ovvero legati allo svolgimento di una determinata attività anche in collegamento con le commissioni consiliari.</p> <p>3) Le Commissioni sono composte, di norma, da tre a cinque componenti individuati tra i membri del Consiglio nazionale, mediante criteri di disponibilità e competenza specifica. Possono essere integrate, con deliberazione del Consiglio nazionale, da componenti dei Consigli degli Ordini regionali particolarmente esperti sul tema da trattare. Tale integrazione non è ammessa laddove si ritenga, o sia disposto da legge, che le materie trattate siano da riservarsi al Consiglio nazionale.</p> <p>4) Ciascuna Commissione, al fine di agevolare l'attività di studio e di istruttoria, può costituirsi in sottogruppi di almeno due componenti; nel caso di eventuali posizioni diversificate in riunione plenaria queste saranno relazionate al Consiglio nazionale per il necessario coordinamento.</p> <p>5) La proprietà intellettuale dei lavori delle commissioni, qualsiasi forma abbiano assunto, spetta esclusivamente al Consiglio nazionale. Tali lavori, ancorché intermedi, sono comunque da considerarsi riservati e non possono essere diffusi al di fuori dei membri della commissione e del Consiglio nazionale, salvo espresso specifico assenso del Consiglio nazionale stesso.</p> | <p>1) Il Consiglio nazionale può istituire con propria deliberazione Commissioni di studio con funzioni istruttorie, consultive, propositive su materie di competenza e di interesse dell'Ordine e degli iscritti.</p> <p>2) Le Commissioni di carattere istituzionale sono permanenti: Etica e deontologia, Consultiva per l'autorizzazione della formazione continua, Partecipazione e coordinamento e Commissione Istruttoria Ricorsi. Le Commissioni temporanee sono correlate al mandato consiliare e alla sua durata e cessano automaticamente con l'esaurimento dei compiti per i quali sono istituite; i gruppi di lavoro hanno carattere di transitorietà e sono legati a necessità contingenti che cessano automaticamente con l'esaurimento dei compiti prefissi, ovvero legati allo svolgimento di una determinata attività anche in collegamento con le commissioni consiliari.</p> <p>3) Le Commissioni sono composte, di norma, da tre a cinque componenti individuati tra i membri del Consiglio nazionale, mediante criteri di disponibilità e competenza specifica. Possono essere integrate, con deliberazione del Consiglio nazionale, da componenti dei Consigli degli Ordini regionali particolarmente esperti sul tema da trattare. Tale integrazione non è ammessa laddove si ritenga, o sia disposto da legge, che le materie trattate siano da riservarsi al Consiglio nazionale.</p> <p>4) Ciascuna Commissione, al fine di agevolare l'attività di studio e di istruttoria, può costituirsi in sottogruppi di almeno due componenti; nel caso di eventuali posizioni diversificate in riunione plenaria queste saranno relazionate al Consiglio nazionale per il necessario coordinamento.</p> <p>5) La proprietà intellettuale dei lavori delle commissioni, qualsiasi forma abbiano assunto, spetta esclusivamente al Consiglio nazionale. Tali lavori, ancorché intermedi, sono comunque da considerarsi riservati e non possono essere diffusi al di fuori dei membri della commissione e del Consiglio nazionale, salvo espresso specifico assenso del Consiglio nazionale stesso.</p> |

| | |
|---|--|
| <p>6) Le Commissioni durano sino al termine del Consiglio che le ha istituite. Il Consiglio può in qualsiasi momento, con propria delibera, dichiarare sciolta la commissione.</p> <p>7) I Consiglieri possono partecipare, di norma, a non più di due Commissioni temporanee.</p> <p>8) I componenti la Commissione sono tenuti a fornire il proprio contributo intellettuale e operativo, i Presidenti delle Commissioni sono chiamati a segnalare al Presidente e al Consiglio le assenze consecutive (tre) e le inadempienze perduranti, senza giustificato motivo, per i provvedimenti di cui al comma 8 dell'art. 6.</p> <p>9) I Consiglieri che rivestono le cariche di Presidente, Vicepresidente, Tesoriere e Segretario non possono ricoprire la carica di presidente di Commissione di carattere temporaneo.</p> <p>10) I componenti dell'ufficio di presidenza possono partecipare ai lavori delle commissioni, anche se non ne sono componenti effettivi, senza diritto di voto.</p> | <p>6) Le Commissioni durano sino al termine del Consiglio che le ha istituite. Il Consiglio può in qualsiasi momento, con propria delibera, dichiarare sciolta la commissione.</p> <p>7) Ciascun Consigliere può partecipare, di norma, a non più di due Commissioni temporanee.</p> <p>8) I componenti la Commissione sono tenuti a fornire il proprio contributo intellettuale e operativo, i Presidenti delle Commissioni sono chiamati a segnalare al Presidente e al Consiglio le assenze consecutive (tre) e le inadempienze perduranti, senza giustificato motivo, per i provvedimenti di cui al comma 8 dell'art. 6.</p> <p>9) I Consiglieri che rivestono le cariche di Presidente, Vicepresidente, Tesoriere e Segretario non possono ricoprire la carica di presidente di Commissione di carattere temporaneo.</p> <p>10) I componenti dell'ufficio di presidenza possono sempre partecipare ai lavori delle commissioni, anche se non ne sono componenti effettivi, senza diritto di voto.</p> |
|---|--|